

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► **B** ► **M2** **REGOLAMENTO (UE) 2023/1529 DEL CONSIGLIO**
del 20 luglio 2023

concernente misure restrittive in considerazione del sostegno militare dell'Iran alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e a gruppi ed entità armati nella regione del Medio Oriente e del Mar Rosso ◀

(GU L 186 del 25.7.2023, pag. 1)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2793 del Consiglio dell'11 dicembre 2023	L 2793	1	11.12.2023
► <u>M2</u>	Regolamento (UE) 2024/1338 del Consiglio del 14 maggio 2024	L 1338	1	15.5.2024
► <u>M3</u>	Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1604 del Consiglio del 31 maggio 2024	L 1604	1	31.5.2024

Rettificato da:

- **C1** Rettifica, GU L 196 del 4.8.2023, pag. 61 (2023/1529)
- **C2** Rettifica, GU L 90033 del 17.10.2023, pag. 1 (2023/1529)

▼B

▼M2

REGOLAMENTO (UE) 2023/1529 DEL CONSIGLIO

del 20 luglio 2023

concernente misure restrittive in considerazione del sostegno militare dell'Iran alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e a gruppi ed entità armati nella regione del Medio Oriente e del Mar Rosso

▼B

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- a) «servizi di intermediazione»:
- i) la negoziazione o l'organizzazione di operazioni dirette all'acquisto, alla vendita o alla fornitura di beni e tecnologie o di servizi finanziari e tecnici, anche da un paese terzo a qualunque altro paese terzo, o
 - ii) la vendita o l'acquisto di beni e tecnologie o di servizi finanziari e tecnici, anche ubicati in paesi terzi, per il loro trasferimento verso un altro paese terzo;
- b) «richiesta»: qualsiasi richiesta, sotto forma contenziosa o meno, presentata anteriormente o posteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, derivante da un contratto o da un'operazione o a essi collegata, in particolare:
- i) una richiesta volta a ottenere l'adempimento di un obbligo derivante da un contratto o da un'operazione o a essi collegata;
 - ii) una richiesta volta a ottenere la proroga o il pagamento di un'obbligazione, una garanzia o una controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma;
 - iii) una richiesta di compensazione relativa a un contratto o a un'operazione;
 - iv) una domanda riconvenzionale;
 - v) una richiesta volta a ottenere, anche mediante exequatur, il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza, di un lodo arbitrale o di una decisione equivalente, indipendentemente dal luogo in cui sono stati pronunciati;
- c) «contratto od operazione»: qualsiasi operazione, indipendentemente dalla sua forma e dal diritto a essa applicabile, che comprenda uno o più contratti od obblighi analoghi stipulati fra le stesse parti o fra parti diverse; a tal fine il termine «contratto» include qualsiasi forma di obbligazione, garanzia o controgaranzia, in particolare una garanzia o una controgaranzia finanziaria, e qualsiasi credito, anche giuridicamente indipendente, nonché qualsiasi clausola annessa derivante da siffatta operazione o a essa correlata;
- d) «autorità competenti»: le autorità competenti degli Stati membri i cui siti web sono elencati nell'allegato I;

▼B

- e) «risorse economiche»: le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, che non sono fondi ma che potrebbero essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;
- f) «finanziamenti o assistenza finanziaria»: qualsiasi azione, a prescindere dal mezzo specifico prescelto, con cui la persona, l'entità o l'organismo interessato eroga o si impegna a erogare, condizionatamente o incondizionatamente, fondi propri o risorse economiche proprie, compresi, a titolo non esaustivo, sovvenzioni, prestiti, garanzie, cauzioni, obbligazioni, lettere di credito, crediti fornitore, crediti acquirente, anticipi all'importazione o all'esportazione e tutti i tipi di assicurazione e riassicurazione, inclusa l'assicurazione del credito all'esportazione. Pagamenti e termini e condizioni di pagamento dei prezzi concordati per beni o servizi, effettuati in linea con la normale prassi commerciale, non costituiscono finanziamenti o assistenza finanziaria;
- g) «congelamento di risorse economiche»: il divieto di utilizzare risorse economiche per ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, anche attraverso la vendita, la locazione e le ipoteche;
- h) «fondi»: tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, tra gli altri:
- i) contanti, assegni, cambiali, vaglia postali e altri strumenti di pagamento;
 - ii) depositi presso enti finanziari o altre entità, saldi sui conti, debiti e titoli obbligazionari;
 - iii) titoli negoziati a livello pubblico e privato e strumenti di debito, compresi azioni, certificati azionari, obbligazioni, notes, warrant, obbligazioni ordinarie e contratti derivati;
 - iv) interessi, dividendi o altri redditi generati dalle attività;
 - v) credito, diritto di compensazione, garanzie, fidejussioni o altri impegni finanziari;
 - vi) lettere di credito, polizze di carico e atti di cessione;
 - vii) documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie;
- i) «congelamento di fondi»: il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio;

▼B

- j) «assistenza tecnica»: qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere in particolare le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell'apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza, comprese le forme orali di assistenza;
- k) «territorio dell'Unione»: i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo.

Articolo 2

1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Iran o per un uso in Iran, beni e tecnologie, anche non originari dell'Unione, che possano contribuire alla capacità dell'Iran di fabbricare velivoli senza equipaggio (UAV) elencati nell'allegato II.

È vietato il transito attraverso il territorio dell'Iran dei beni e delle tecnologie a duplice uso di cui al primo comma, esportati dall'Unione.

2. È vietato:

- a) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Iran o per un uso in Iran;
- b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Iran o per un uso in Iran;
- c) vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Iran, o per un uso in Iran.

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, e fatto salvo l'obbligo di autorizzazione ai sensi del regolamento (UE) 2021/821, ove applicabile, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento, il transito o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono necessari per:

▼B

- a) usi medici o farmaceutici; o
 - b) scopi umanitari, emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o in risposta a catastrofi naturali.
4. Le autorità competenti possono annullare, sospendere, modificare o revocare un'autorizzazione da esse già concessa a norma del paragrafo 3 se ritengono che l'annullamento, la sospensione, la modifica o la revoca siano necessari per l'effettiva attuazione del presente regolamento.
5. Le autorizzazioni richieste a norma del regolamento (UE) 2021/821 per l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 sono concesse separatamente dalle autorità competenti conformemente alle norme e alle procedure stabilite nel regolamento (UE) 2021/821. Tali autorizzazioni sono valide in tutto il territorio dell'Unione.
6. Le comunicazioni relative alle autorizzazioni concesse a norma del regolamento (UE) 2021/821 seguono la procedura applicabile attraverso i canali pertinenti di cui all'articolo 23, paragrafo 6, di tale regolamento («sistema elettronico per i prodotti a duplice uso»).
7. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano fino al 27 ottobre 2023 agli obblighi derivanti da un contratto concluso prima del 26 luglio 2023 o da contratti accessori necessari per l'esecuzione di tale contratto.

*Articolo 3***▼M2**

1. Sono congelati tutti i fondi e tutte le risorse economiche appartenenti a o posseduti, detenuti o controllati dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità o dagli organismi elencati nell'allegato III che:
- a) sono responsabili del programma missilistico o di UAV iraniano ovvero lo sostengono o vi partecipano;
 - b) forniscono o vendono UAV o missili iraniani o tecnologie connesse o sono altrimenti implicati nel trasferimento degli stessi:
 - i) alla Russia a sostegno della guerra di aggressione che conduce nei confronti dell'Ucraina;
 - ii) a gruppi ed entità armati che minano la pace e la sicurezza nella regione del Medio Oriente e del Mar Rosso;
 - iii) a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che agiscono in violazione della risoluzione 2216 (2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; o
 - c) sono associati alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi di cui alle lettere a) o b).

▼B

2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'allegato III o destinato a loro vantaggio.

▼B*Articolo 3 bis*

In deroga all'articolo 3, le autorità competenti possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche in questione sono:

- a) necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche elencate nell'allegato III e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti di generi alimentari, canoni di locazione o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;
- b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;
- c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;
- d) necessari per coprire spese straordinarie, purché l'autorità competente abbia notificato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa un'autorizzazione specifica; o
- e) pagabili su o da un conto di una missione diplomatica o consolare o di un'organizzazione internazionale che gode di immunità in conformità del diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti servono per scopi ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell'organizzazione internazionale.

Articolo 3 ter

In deroga all'articolo 3, le autorità competenti possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati, o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, a condizione che siano soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell'inserimento della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, nell'elenco figurante nell'allegato III, di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell'Unione o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;
- b) i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi dalla stessa, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;
- c) la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo elencati all'allegato III; e
- d) il riconoscimento della decisione non sia contrario all'ordine pubblico nello Stato membro interessato.

▼B*Articolo 3 quater*

In deroga all'articolo 3, e a condizione che un pagamento da parte di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo di cui all'allegato III sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un'obbligazione sorta per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo in questione prima della data di inserimento nell'allegato III di tale persona fisica o giuridica, entità o organismo, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati, dopo aver accertato che:

- a) i fondi o le risorse economiche saranno usati per un pagamento da una persona fisica o giuridica, da un'entità o da un organismo di cui all'allegato III; e
- b) il pagamento non viola l'articolo 3, paragrafo 2.

Articolo 3 quinquies

1. L'articolo 3, paragrafo 2, non osta a che gli enti finanziari o creditizi accreditino sui conti congelati fondi trasferiti da terzi verso i conti di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo che figura nell'elenco, purché tali versamenti siano anch'essi congelati. L'ente finanziario o creditizio informa senza indugio l'autorità competente pertinente in merito a tali operazioni.

2. L'articolo 3, paragrafo 1, non si applica al versamento sui conti congelati di interessi o altri profitti dovuti su detti conti, pagamenti dovuti in virtù di contratti, accordi od obblighi che sono stati conclusi o sono sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure di cui all'articolo 3, o pagamenti dovuti nell'ambito di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse nell'Unione o esecutive nello Stato membro interessato, purché gli interessi, gli altri profitti e i pagamenti di cui sopra continuino a essere soggetti alle misure di cui a tale paragrafo.

Articolo 3 sexies

1. L'articolo 3, paragrafo 2, non si applica a fondi o risorse economiche messe a disposizione da organizzazioni e agenzie che l'Unione sottopone a valutazione per pilastro e con le quali ha firmato un accordo quadro relativo al partenariato finanziario in base al quale l'organizzazione o l'agenzia agisce da partner umanitario dell'Unione, purché la fornitura di tali fondi o risorse economiche sia necessaria per scopi esclusivamente umanitari in Iran.

2. Nei casi non contemplati dal paragrafo 1 del presente articolo e in deroga all'articolo 3, le autorità competenti possono concedere autorizzazioni specifiche o generali, alle condizioni generali o specifiche che ritengono appropriate, per lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, purché la fornitura di tali fondi o risorse economiche sia necessaria per scopi esclusivamente umanitari in Iran.

▼B

3. In assenza di una decisione sfavorevole, di una richiesta di informazioni o di una comunicazione di un termine ulteriore da parte dell'autorità competente entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda di autorizzazione ai sensi del paragrafo 2, l'autorizzazione si considera concessa.

4. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse in conformità dei paragrafi 2 e 3 entro due settimane dalla concessione di tale autorizzazione.

Articolo 4

1. Alle persone fisiche responsabili di aver fornito sostegno o di aver partecipato al programma iraniano di UAV, e alle persone fisiche ad esse associate, elencate nell'allegato III, è impedito l'ingresso o il transito nel territorio di uno Stato membro.

2. Il paragrafo 1 non obbliga gli Stati membri a vietare ai loro cittadini l'ingresso nel proprio territorio.

Articolo 5

1. Le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi:

a) forniscono immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali le informazioni relative ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, all'autorità competente dello Stato membro in cui sono stabiliti o situati e a trasmettere tali informazioni, direttamente o attraverso lo Stato membro, alla Commissione;

b) collaborare con l'autorità competente alla verifica delle informazioni di cui alla lettera a).

▼C2

2. L'obbligo di cui al paragrafo 1 si applica fatte salve le norme nazionali sulla riservatezza delle informazioni detenute dalle autorità giudiziarie, e coerentemente con il rispetto della riservatezza delle comunicazioni tra gli avvocati e i loro clienti, come garantito all'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

▼B

3. Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione degli Stati membri.

4. Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.

Articolo 6

1. La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente delle misure adottate a norma del presente regolamento e condividono tutte le altre informazioni pertinenti in loro possesso attinenti al presente regolamento, in particolare quelle riguardanti:

▼B

- a) i fondi congelati a norma dell'articolo 3 e le autorizzazioni concesse a norma degli articoli 2, 3 *bis*, 3 *ter* e 3 *quater*; e
- b) le violazioni delle disposizioni del presente regolamento, i problemi di applicazione delle norme e le sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali nazionali.

2. Ciascuno Stato membro comunica immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione tutte le altre informazioni pertinenti in suo possesso tali da pregiudicare l'effettiva attuazione del presente regolamento.

Articolo 7

1. Qualora decida di applicare a una persona fisica o giuridica, a un'entità o a un organismo le misure di cui all'articolo 3, il Consiglio modifica di conseguenza l'allegato III.

2. Il Consiglio comunica una decisione ai sensi del paragrafo 1, compresi i motivi dell'inserimento nell'elenco, alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo interessati direttamente, se l'indirizzo è noto, o attraverso la pubblicazione di un avviso, offrendo a tale persona fisica o giuridica, entità od organismo la possibilità di presentare osservazioni.

3. Qualora siano formulate osservazioni o siano presentate nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina le decisioni di cui al paragrafo 1 e informa di conseguenza la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo interessati.

4. L'elenco di cui all'allegato III è riesaminato periodicamente e almeno ogni 12 mesi.

5. Alla Commissione è conferito il potere di modificare l'allegato I in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.

Articolo 8

1. Nell'allegato III sono indicati i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità e degli organismi.

2. L'allegato III contiene, ove disponibili, le informazioni necessarie per identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi interessati. Per quanto riguarda le persone fisiche, tali informazioni possono comprendere: nomi e pseudonimi; data e luogo di nascita; cittadinanza; numero del passaporto e della carta d'identità; sesso; indirizzo, se noto; funzione o professione. Per le persone giuridiche, le entità o gli organismi, tali informazioni possono comprendere: denominazioni; data e luogo di registrazione; numero di registrazione; sede di attività.

▼B*Articolo 9*

1. Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni, applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione che hanno stabilito le norme di cui al paragrafo 1 dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e successivamente la informano di ogni eventuale modifica.

Articolo 10

1. Il congelamento di fondi e risorse economiche o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che lo attua, né per i suoi dirigenti o dipendenti, a meno che si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati o trattenuti in seguito a negligenza.
2. Le azioni compiute da persone fisiche o giuridiche, entità od organismi non comportano alcun genere di responsabilità a loro carico se questi non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato le misure previste dal presente regolamento.

Articolo 11

1. Non è soddisfatta alcuna richiesta in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite dal presente regolamento, comprese le richieste di indennizzo o le richieste analoghe, per esempio richieste di compensazione o richieste nell'ambito di una garanzia, segnatamente quelle volte a ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, o di una garanzia o controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:
 - a) persone fisiche o giuridiche, entità od organismi designati elencati nell'allegato III;
 - b) qualsiasi altra persona, entità od organismo iraniano;
 - c) qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo che agisca per tramite o per conto di una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui alla lettera a) o b).
2. In ogni procedura volta al soddisfacimento di una richiesta, l'onere della prova che il soddisfacimento della richiesta non è vietato dal paragrafo 1 incombe alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo che richiede il soddisfacimento di tale richiesta.
3. Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone fisiche o giuridiche, delle entità e degli organismi di cui al paragrafo 1 di chiedere il riesame giudiziario della legittimità dell'inadempimento degli obblighi contrattuali a norma del presente regolamento.

▼B*Articolo 12*

1. È vietato partecipare, consapevolmente o deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui al presente regolamento.
2. Le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi elencati nell'allegato III:
 - a) trasmettono entro sei settimane dalla data dell'inserimento nell'elenco dell'allegato III le informazioni relative ai fondi o alle risorse economiche nella giurisdizione dello Stato membro appartenenti loro, o da loro posseduti, detenuti o controllati, all'autorità competente dello Stato membro in cui tali fondi o le risorse economiche sono situati; e
 - b) collaborano con le autorità competenti interessate alla verifica di tali informazioni.
3. L'inosservanza del paragrafo 2 è equiparata alla partecipazione, di cui al paragrafo 1, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere le misure di cui all'articolo 3.
4. Lo Stato membro interessato informa la Commissione, entro due settimane dalla comunicazione delle informazioni ricevute a norma del paragrafo 2, lettera a).
5. Le informazioni fornite o ricevute in conformità del presente articolo sono utilizzate unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.
6. Il trattamento dei dati personali a norma del presente articolo è effettuato in conformità del presente regolamento e dei regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725, e solo nella misura necessaria per l'applicazione del presente regolamento.

Articolo 13

1. Il Consiglio, la Commissione e l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») trattano i dati personali per svolgere i propri compiti a norma del presente regolamento. Tali compiti comprendono:
 - a) per quanto riguarda il Consiglio, la preparazione e l'introduzione di modifiche nell'allegato III;
 - b) per quanto l'alto rappresentante, la preparazione di modifiche all'allegato III;
 - c) per quanto riguarda la Commissione:
 - i) l'inclusione del contenuto dell'allegato III nell'elenco elettronico consolidato delle persone, dei gruppi e delle entità oggetto di sanzioni finanziarie dell'Unione e nella mappa interattiva delle sanzioni, entrambi disponibili al pubblico;
 - ii) il trattamento delle informazioni relative all'impatto delle misure previste dal presente regolamento, come il valore dei fondi congelati e le informazioni sulle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti.

▼B

2. Il Consiglio, la Commissione e l'alto rappresentante possono trattare, se del caso, i dati pertinenti relativi ai reati commessi dalle persone fisiche figuranti nell'elenco, e alle condanne penali di tali persone o alle misure di sicurezza relative a tali persone, solo nella misura necessaria alla preparazione dell'allegato III.

3. Ai fini del presente regolamento, il Consiglio, la Commissione e l'alto rappresentante sono designati come «titolare del trattamento» ai sensi dell'articolo 3, punto 8, del regolamento (UE) 2018/1725, per garantire che le persone fisiche interessate possano esercitare i loro diritti a norma del regolamento (UE) 2018/1725.

Articolo 14

1. Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui al presente regolamento e le identificano sui siti web elencati nell'allegato I. Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali modifiche degli indirizzi dei loro siti web elencati nell'allegato I.

2. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione la designazione delle proprie autorità competenti, compresi gli estremi delle stesse, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e successivamente la informano di ogni eventuale modifica della designazione.

3. Laddove il presente regolamento imponga di notificare, informare o comunicare in altro modo con la Commissione, l'indirizzo e gli altri estremi da usare per dette comunicazioni sono quelli indicati nell'allegato I.

Articolo 15

Le informazioni fornite alla Commissione o da questa ricevute in conformità del presente regolamento sono utilizzate dalla Commissione unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.

Articolo 16

Il presente regolamento si applica:

- a) nel territorio dell'Unione, compreso il suo spazio aereo;
- b) a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;
- c) a qualsiasi persona fisica cittadina di uno Stato membro che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione;
- d) a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione e sia registrata/o o costituita/o conformemente al diritto di uno Stato membro;
- e) a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo relativamente ad attività economiche esercitate, interamente o parzialmente, all'interno dell'Unione.

▼B

Articolo 17

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼ B*ALLEGATO I***Siti web contenenti informazioni sulle autorità competenti e indirizzo per le notifiche alla Commissione**

BELGIO

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGARIA

<https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions>

▼ C1

CZECHIA

<https://fau.gov.cz/en/international-sanctions>

DANIMARCA

▼ B

<http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/>

GERMANIA

<https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html>

ESTONIA

<https://vm.ee/sanktsioonid-ekspordi-ja-relvastuskontroll/rahvusvahelised-sanktsioonid>

IRLANDA

<https://www.dfa.ie/our-role/policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/>

GRECIA

<http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html>

SPAGNA

<https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx>

FRANCIA

<http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/>

CROAZIA

<https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955>

ITALIA

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

CIPRO

<https://mfa.gov.cy/themes/>

LETONIA

<http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539>

LITUANIA

<http://www.urm.lt/sanctions>

▼ B

LUSSEMBURGO

<https://maec.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html>

UNGHERIA

<https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato>

MALTA

<https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx>

PAESI BASSI

<https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties>

AUSTRIA

<https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/>

POLONIA

<https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe>

<https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions>

PORTOGALLO

<https://portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas>

ROMANIA

<http://www.mae.ro/node/1548>

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVACCHIA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDIA

<https://um.fi/pakotteet>

SVEZIA

<https://www.regeringen.se/sanktioner>

Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:

Commissione europea
Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell'Unione
dei mercati dei capitali (DG FISMA)
Rue Joseph II 54
B-1049 Bruxelles (Belgio)

Email: relex-sanctions@ec.europa.eu

▼ **M2***ALLEGATO II***Elenco dei prodotti di cui all'articolo 2**

Categoria 3 — Materiali elettronici

Descrizione	Codice NC
Circuiti integrati, come segue: rete di porte programmabili dall'utilizzatore (FPGA), microcontrollori, microprocessori, processori di segnale, analizzatori di segnale, convertitori analogico-digitale (ADC), regolatori di tensione, codificatori video e convertitori CC/CC	ex 8542 31 ex 8542 39
Amplificatori e dispositivi a «circuiti integrati monolitici a microonde» («MMIC»)	ex 8542 33 8543 70 02
Filtri RF o filtri per interferenza elettromagnetica (EMI) adatti per aeromobili	ex 8548 00
Condensatori al tantalio	8532 21
Condensatori elettrolitici all'alluminio	8532 22
Condensatori a dielettrico di ceramica, a più strati	8532 24
Memorie a circuiti integrati, come segue: 1. memorie di sola lettura cancellabili e programmabili elettricamente (EEPROM, Electrically Erasable Programmable Read-Only Memories) con capacità di memoria: a) superiore a 16 Mbit per package per tipi a memoria flash; o b) superiore a uno dei seguenti limiti per tutti gli altri tipi di EEPROM: i) superiore a 1 Mbit per package; o ii) superiore a 256 kbit per package e con un tempo massimo di accesso inferiore a 80 ns; 2. memorie statiche ad accesso casuale (SRAM, Static Random Access Memories) con capacità di memoria: a) superiore a 1 Mbit per package; o b) superiore a 256 kbit per package e con un tempo massimo di accesso inferiore a 25 ns	ex 8542 32
Cristalli piezoelettrici montati	8541 60

Categoria 6 — Sensori e laser

Descrizione	Codice NC
Apparecchi da ripresa per rilevazione aerea	ex 9006 30
Sensori termici per apparecchi da ripresa	ex 8529 90 ex 8542 39 ex 9006 91 ex 9013 80 ex 9025 80 ex 9025 90 ex 9026 80 ex 9026 90 ex 9027 50 ex 9032 10

▼ M2

Descrizione	Codice NC
Apparecchi da ripresa per la visione notturna	8525 83
Apparecchi da ripresa che soddisfano i criteri della nota 3 di 6A003.b.4. ⁽¹⁾	ex 8525 89 ex 9006 30
Telemetri laser avionici	ex 9015 10 ex 9015 80 ex 9015 90 ex 9013 20 00 ex 9013 80 00 ex 9013 90 80 ex 9031 80 20 ex 9031 80 80 ex 9031 90 00 ex 9033 00 9-0
«Celle primarie» o batterie aventi una densità di energia di 150 Wh/kg o più alla temperatura di 293 K (20 °C)	ex 8506

⁽¹⁾ V. allegato I del regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (GU L 206 dell'11.6.2021, pag. 1).

Categoria 7 — Materiale avionico e di navigazione

Descrizione	Codice NC
Sistemi di navigazione inerziale, unità di misura inerziali (IMU), accelerometri o giroscopi	ex 9014 20
Antenne e riflettori di antenne per«aeromobili»	ex 8517 71 ex 8529 10
Attrezzature del «sistema di navigazione via satellite», comprese le antenne adatte alla ricezione di segnali GNSS	ex 8526 91 ex 8529 90 ex 8526 10 ex 8526 92 ex 8517 71 ex 8529 10
Registratori digitali di dati di volo	8543 70 04
Radar per «veicoli aerei senza equipaggio» e loro componenti appositamente concepiti Nota: l'autorizzazione per l'esportazione comprende fra gli altri i sistemi radar seguenti: a rivelazione e misura della distanza a mezzo della luce (LIDAR), avioportato da intercettazione (AI), di inseguimento del bersaglio (TT), di artiglieria contraerea (AAA), di acquisizione del bersaglio (TA), avioportato di allarme tempestivo (AEW).	ex 8526 10 ex 8529 90
Apparecchi di radionavigazione per «aeromobili» e loro componenti appositamente concepiti	ex 8526 91 ex 8529 90

▼ **M2**

Descrizione	Codice NC
Apparecchiature, dispositivi o macchinari di telecomunicazione per «aeromobili»	ex 8517 62 ex 8517 69
Unità di controllo di volo per «veicoli aerei senza equipaggio» («UAV»)	ex 8537 10 ex 8807 30
Unità di controllo a distanza per «veicoli aerei senza equipaggio» («UAV»)	ex 8517 61 ex 8526 92 ex 8537 10 ex 8543 70 90 ex 8807 30

Categoria 9 — Materiale aerospaziale e propulsione

Descrizione	Codice NC
«Veicoli aerei senza equipaggio» («UAV») diversi da quelli destinati al trasporto di passeggeri	8806 91 8806 92 8806 93 8806 94 8806 99
Motori aeronautici a turbina a gas (turboelica, turbogetto e turboventola) per «aeromobili», e loro componenti appositamente concepiti	ex 8411 11 ex 8411 12 ex 8411 21 ex 8411 22 ex 8411 91
Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio) per «aeromobili»	8407 10
Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori a pistone a combustione interna per «aeromobili»	8409 10
Motori a pistone, con accensione per compressione per «aeromobili»	ex 8408 90
Servomotori per «veicoli aerei senza pilota» («UAV»)	ex 8501 ex 8807 30
Sistemi di lancio per «UAV»	ex 8805 10 ex 8807 30
Apparecchiature e assiemi di supporto a terra per «UAV»	ex 8807 30

Categoria 10 — Tecnologie

Tecnologie concepite o specificamente adattate per testare, sviluppare o produrre le attrezzature di cui sopra

DEFINIZIONI

«Aeromobile»: veicolo aereo ad ala fissa, ala a geometria variabile, ala rotante (elicottero), rotore basculante o ala basculante.

▼ M2

«Circuito integrato monolitico a microonde» («MMIC»): circuito integrato monolitico che funziona a frequenze d'onda millimetriche o microonde.

«Cella primaria»: cella che non è progettata per essere caricata da un'altra sorgente.

«Sistema di navigazione via satellite»: sistema costituito da stazioni di terra, da una costellazione di satelliti e da ricevitori, che consente di calcolare la posizione di questi ultimi sulla base dei segnali ricevuti dai satelliti; comprende i sistemi globali di navigazione via satellite (GNSS) e i sistemi regionali di navigazione via satellite (RNSS).

«Veicolo aereo senza equipaggio» («UAV»): aeromobile capace di alzarsi in volo e di eseguire il volo controllato e la navigazione senza presenza umana a bordo.

▼B

ALLEGATO III

Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 3

▼M1

A. Persone fisiche

	Nome (traslitterazione in caratteri latini)	Nome	Informazioni identificative	Motivi dell'inserimento nell'elenco	Data di inserimento nell'elenco
1.	Hadi ZAHOURIAN	هادی ظهوریان (grafia farsi)	Carica: amministratore delegato di Shakad Sanat Asmari Luogo di nascita: Teheran, Iran Cittadinanza: iraniana Sesso: maschile N. di passaporto: 0055312047 (documento d'identità nazionale) Entità associate: Shakad Sanat Asmari	Hadi Zahourian è l'amministratore delegato di Shakad Sanat Asmari. Shakad Sanat Asmari (alias Chekad Sanat Faraz Asia) è una società iraniana che sviluppa e produce componenti per i velivoli senza equipaggio (UAV) Shahed. In qualità di amministratore delegato di Shakad Sanat Asmari, Hadi Zahourian sostiene pertanto il programma iraniano di UAV e vi è coinvolto.	11.12.2023
2.	Mohammad Shahab KHANIAN	محمد شهاب خانیان (grafia farsi)	Carica: viceamministratore delegato di Shakad Sanat Asmari Luogo di nascita: Mashhad, Iran Cittadinanza: iraniana Sesso: maschile N. di passaporto: 0930588411 (documento d'identità nazionale) Entità associate: Shakad Sanat Asmari	Mohammad Shahab Khanian è il viceamministratore delegato di Shakad Sanat Asmari. Shakad Sanat Asmari (alias Chekad Sanat Faraz Asia) è una società iraniana che sviluppa e produce componenti per i velivoli senza equipaggio (UAV) Shahed. In qualità di viceamministratore delegato di Shakad Sanat Asmari, Mohammad Shahab Khanian sostiene pertanto il programma iraniano di UAV e vi è coinvolto.	11.12.2023

▼ M1

	Nome (traslitterazione in caratteri latini)	Nome	Informazioni identificative	Motivi dell'inserimento nell'elenco	Data di inserimento nell'elenco
3.	Ehsan Rahat VARNOSFADRANI	احسان راحت وارنوسفدرانی (grafia farsi)	Carica: direttore scientifico di Shakad Sanat Asmari Data di nascita: 1983 Luogo di nascita: Bahman, Iran Cittadinanza: iraniana Sesso: maschile Entità associate: Shakad Sanat Asmari	Ehsan Rahat Varnosfadrani è il direttore scientifico ed ex amministratore delegato di Shakad Sanat Asmari. Shakad Sanat Asmari (alias Chekad Sanat Faraz Asia) è una società iraniana che sviluppa e produce componenti per i velivoli senza equipaggio (UAV) Shahed. In qualità di direttore scientifico ed ex amministratore delegato di Shakad Sanat Asmari, Ehsan Rahat Varnosfadrani sostiene pertanto il programma iraniano di UAV e vi è coinvolto.	11.12.2023
4.	Rahmatollah HEIDARI alias Rehmatollah HEIDARI	رحمت الله حیدری (grafia farsi)	Cariche: direttore generale e membro del consiglio di amministrazione di Baharestan Kish Company, che ha sede in Iran Data di nascita: 22.9.1985 Cittadinanza: iraniana Sesso: maschile Entità associate: Baharestan Kish Company; Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (<i>Islamic Revolutionary Guard Corps</i> – IRGC)	Rahmatollah Heidari è direttore generale e membro del consiglio di amministrazione di Baharestan Kish Company. Baharestan Kish Company produce componenti per velivoli senza equipaggio (UAV) per il Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC). In qualità di direttore generale e membro del consiglio di amministrazione di Baharestan Kish Company, Rahmatollah Heidari sostiene pertanto il programma iraniano di UAV e vi è coinvolto.	11.12.2023

▼ M1

	Nome (traslitterazione in caratteri latini)	Nome	Informazioni identificative	Motivi dell'inserimento nell'elenco	Data di inserimento nell'elenco
5.	Nader Khoon SIAVASH	نادر خون سیاوش (grafia farsi)	<p>Carica: direttore dell'Organizzazione delle industrie aerospaziali (<i>Aerospace Industries Organisation – AIO</i>)</p> <p>Data di nascita: 30.4.1963</p> <p>Cittadinanza: iraniana</p> <p>Sesso: maschile</p> <p>N. di passaporto: 0028892753 (documento d'identità nazionale)</p> <p>Entità associate: Organizzazione delle industrie aerospaziali (AIO); Organizzazione delle industrie della difesa (<i>Defence Industries Organisation – DIO</i>); Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC)</p>	<p>Nader Khoon Siavash è il direttore dell'Organizzazione delle industrie aerospaziali (AIO).</p> <p>L'AIO è un'organizzazione che riferisce al ministero iraniano della Difesa e del supporto logistico alle forze armate (MODAFL) ed è attiva nel programma iraniano di velivoli senza equipaggio (UAV).</p> <p>In qualità di direttore dell'AIO, Nader Khoon Siavash sostiene pertanto il programma iraniano di UAV e vi è coinvolto.</p>	11.12.2023
6.	Ehsan IMANINEJAD alias Ehsan IMANIJAD	احسان ایمانی نژاد احسان ایمانی نژاد (grafia farsi)	<p>Carica: amministratore delegato di Saad Sazeh Faraz Sharif</p> <p>Data di nascita: 1982</p> <p>Luogo di nascita: Shahrivar, Iran</p> <p>Cittadinanza: iraniana</p> <p>Sesso: maschile</p> <p>Entità associate: Saad Sazeh Faraz Sharif</p>	<p>Ehsan Imaninejad è l'amministratore delegato di Saad Sazeh Faraz Sharif.</p> <p>Saad Sazeh Faraz Sharif (alias Daria Fanavar Borhan Sharif) è una società iraniana che offre servizi di ingegneria aerospaziale e produce componenti per i velivoli senza equipaggio (UAV) Shahed.</p> <p>In qualità di amministratore delegato di Saad Sazeh Faraz Sharif, Ehsan Imaninejad sostiene pertanto il programma iraniano di UAV e vi è coinvolto.</p>	11.12.2023

▼ M1

▼ M3

	Nome (traslitterazione in caratteri latini)	Nome	Informazioni identificative	Motivi dell'inserimento nell'elenco	Data di inserimento nell'elenco
7.	Mohammad-Reza Gharaei ASHTIANI	محمد رضا قرايى آشتياني (grafia farsi)	Carica: ministro della Difesa della Repubblica islamica dell'Iran Data di nascita: 1960 Luogo di nascita: Teheran, Iran Cittadinanza: iraniana Sesso: maschile Entità associate: ministero della Difesa e del supporto logistico alle forze armate (MODAFL)	Mohammad-Reza Gharaei Ashtiani è ministro della Difesa della Repubblica islamica dell'Iran dall'agosto 2021 ed è pertanto responsabile del ministero della Difesa e del supporto logistico alle forze armate (MODAFL), inserito nell'elenco dell'UE. Il MODAFL è responsabile della pianificazione, della logistica e del finanziamento delle forze armate iraniane. È inoltre un attore chiave nell'industria iraniana della difesa, con molteplici conglomerate e subordinate attive nella ricerca e nello sviluppo, nella manutenzione e nella fabbricazione di attrezzature militari, compresa la fabbricazione di velivoli senza equipaggio (UAV). Il MODAFL è inoltre coinvolto nella creazione di un impianto comune per la produzione di UAV e la vendita di UAV alla Russia, destinati a essere utilizzati nella guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. In qualità di ministro della Difesa, Ashtiani è direttamente coinvolto nel programma iraniano di UAV ed è coinvolto nel trasferimento degli UAV iraniani alla Russia a sostegno della sua guerra di aggressione nei confronti dell'Ucraina.	31.5.2024
8.	Gholam Ali RASHID alias Gholamali RASHID	غلامعلي رشيد (grafia farsi)	Carica: comandante per l'IRGC del quartier generale centrale Khatam al-Anbia (<i>Khatam al-Anbiya Central Headquarters</i> — KCHG) Data di nascita: 1953 Luogo di nascita: Dezful, Iran	Dal giugno 2016 Gholam Ali Rashid è comandante del quartier generale centrale Khatam al-Anbia (KCHG), inserito nell'elenco dell'UE. Il KCHG è l'entità centrale nella catena di comando delle forze armate dell'Iran. Assume decisioni militari operative ed effettua il coordinamento tra l'esercito regolare dell'Iran (Artesh) e il Corpo delle Guardie della rivoluzione islamica (IRGC), i quali acquistano e utilizzano velivoli senza equipaggio (UAV).	31.5.2024

▼ M3

	Nome (traslitterazione in caratteri latini)	Nome	Informazioni identificative	Motivi dell'inserimento nell'elenco	Data di inserimento nell'elenco
			<p>Cittadinanza: iraniana</p> <p>Sesso: maschile</p> <p>Entità associate: Khatam al-Anbiya Central Headquarters (KCHG)</p>	<p>La missione del KCHG consiste nel sovrintendere alle operazioni offensive e difensive, anche attraverso i suoi quartieri generali regionali e tematici, come quelli nel Golfo Persico o nel Golfo di Oman, che rispondono al quartier generale principale. È inoltre responsabile della pianificazione e del coordinamento delle operazioni militari congiunte, compresi gli addestramenti.</p> <p>Gholam Ali Rashid sovrintende al dispiegamento di UAV e ha supervisionato la prontezza al campo di battaglia degli UAV negli addestramenti e nelle esercitazioni.</p> <p>Il quartier generale centrale Khatam al-Anbiya, che precede l'IRGC e Artesh nella catena di comando e supervisiona in tal modo tutte le forze armate iraniane, l'intelligence e il quartier generale delle costruzioni Khatam al-Anbiya (Khatam al-Anbiya Construction Headquarters) inserita nell'elenco dell'UE, è al centro delle forze militari iraniane e, pertanto, è coinvolto nel trasferimento di UAV alla Russia e a gruppi armati nella regione del Medio Oriente e del Mar Rosso.</p> <p>Gholam Ali Rashid è pertanto coinvolto nel programma iraniano di UAV e nel trasferimento di UAV alla Russia a sostegno della sua guerra di aggressione nei confronti dell'Ucraina e a gruppi armati ed entità che minano la pace e la sicurezza nella regione del Medio Oriente e del Mar Rosso.</p>	
9.	<p>Hossein Hatefi ARDAKANI</p> <p>alias</p> <p>Hasan HASHEM; Hossein Hatafi ARDAKANI</p> <p>Hossein Hatfi ARDAKANI</p>	<p>حسین هاتفی اردکانی</p> <p>(grafia farsi)</p>	<p>Carica: presidente del consiglio di amministrazione di Kavan Electronics Behrad LLC; responsabile degli appalti per l'IRGC,</p> <p>Data di nascita: 21.9.1985</p> <p>Luogo di nascita: Ardakan, Iran</p> <p>Cittadinanza: iraniana</p> <p>Sesso: maschile</p>	<p>Hossein Hatefi Ardakani svolge la funzione di presidente del consiglio di amministrazione ed è azionista di Kavan Electronics Behrad LLC, con sede in Iran e inserita nell'elenco dell'UE.</p> <p>Utilizzando una complessa rete di società di comodo e straniere, tra cui Kavan Electronics Behrad LLC, inserita nell'elenco dell'UE, Ardakani sostiene gli sforzi dell'IRGC SSJO volti a ottenere beni fondamentali per la produzione di UAV.</p>	31.5.2024

▼ M3

	Nome (traslitterazione in caratteri latini)	Nome	Informazioni identificative	Motivi dell'inserimento nell'elenco	Data di inserimento nell'elenco
			<p>N. di passaporto: U34290111 (Iran); 4449916581 (Iran)</p> <p>Entità associate: Research and Self-Sufficiency Jihad Organization del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC SSJO); Kavan Electronics Behrad LLC</p> <p>Persone associate: Mehdi Dehghani MOHAMMADABADI</p>	<p>In qualità di presidente del consiglio di amministrazione di Kavan Electronics Behrad LLC, è responsabile di dirigere il consiglio di amministrazione della società, definirne gli obiettivi strategici e supervisionarne le attività, ed è pertanto coinvolto nel trasferimento di UAV iraniani alla Russia.</p> <p>Hossein Hatefi Ardakani sostiene pertanto il programma iraniano di UAV. È coinvolto inoltre nel trasferimento di UAV iraniani alla Russia a sostegno della sua guerra di aggressione nei confronti dell'Ucraina.</p>	
10.	Mehdi Dehghani MO-HAMMADABADI	مهدي دهقانی محمدآبادی (grafia farsi)	<p>Carica: amministratore delegato di Kavan Electronics Behrad LLC</p> <p>Data di nascita: 23.9.1982</p> <p>Cittadinanza: iraniana</p> <p>Sesso: maschile</p> <p>N. di passaporto: 4433172081 (Iran)</p> <p>Entità associate: Revolutionary Guard Corps Research and Self-Sufficiency Jihad Organization (IRGC SSJO); Kavan Electronics Behrad LLC</p> <p>Persone associate: Hossein Hatefi ARDAKANI</p>	<p>Mehdi Dehghani Mohammadabadi è amministratore delegato, membro del consiglio di amministrazione e azionista di Kavan Electronics Behrad LLC, con sede in Iran e inserita nell'elenco dell'UE.</p> <p>Kavan Electronics Behrad LLC è una società coinvolta nella fornitura di prodotti per velivoli senza equipaggio (UAV) alla Research and Self-Sufficiency Jihad Organization del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC SSJO), inserita nell'elenco dell'UE.</p> <p>In qualità di amministratore delegato, è responsabile della gestione e della direzione della società. In qualità di membro del consiglio di amministrazione, è coinvolto in tutte le decisioni importanti assunte dalla società. Pertanto, è coinvolto nel trasferimento di UAV iraniani alla Russia.</p> <p>Mehdi Dehghani Mohammadabadi è pertanto coinvolto nel programma iraniano di UAV. È inoltre coinvolto nel trasferimento degli UAV iraniani alla Russia a sostegno della sua guerra di aggressione nei confronti dell'Ucraina.</p>	31.5.2024

▼ M3

	Nome (traslitterazione in caratteri latini)	Nome	Informazioni identificative	Motivi dell'inserimento nell'elenco	Data di inserimento nell'elenco
11.	Ismail QAANI alias Esmàil QANI; Esmacil GHÀANI; Esmacil GHAANI; Esmail QÀANI; Ismail Akbar QAANI	اسماعیل قآانی (grafia farsi)	Carica: comandante delle forze Quds dell'IRGC Data di nascita: 8.8.1957 Luogo di nascita: Mashad, Iran Cittadinanza: iraniana Sesso: maschile Grado: Brigadier Generale N. di passaporto: D9003033; D9008347 Entità associate: Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC); Forze Quds dell'IRGC	Ismail Qaani è il comandante delle Forze Quds del Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC-QF), inserite nell'elenco dell'UE. Le IRGC-QF sono responsabili di orchestrare una rete di milizie regionali che, negli ultimi decenni, hanno ampliato con mezzi aggressivi l'influenza militare dell'Iran in tutto il mondo arabo. Sotto il comando di Qaani, le IRGC-QF facilitano e sostengono attacchi con missili e velivoli senza equipaggio (UAV) trasferendo armi iraniane a milizie nella regione del Medio Oriente e del Mar Rosso. Sotto gli ordini di Qaani, le IRGC-QF consentono e sostengono, tra l'altro, gli attacchi con droni e missili da parte degli Houthi. Pertanto, nella sua veste di leader delle IRGC-QF, Ismail Qaani è coinvolto nel trasferimento di missili e UAV iraniani a gruppi ed entità armati che minano la pace e la sicurezza nella regione del Medio Oriente e del Mar Rosso.	31.5.2024
12.	Afshin Khaji FARD	افشین خواجه فرد (grafia farsi)	Carica: capo dell'Organizzazione delle industrie dell'aviazione iraniane (<i>Iranian Aviations Industries Organisation</i> — IAIO) Luogo di nascita: Abadan, Iran Cittadinanza: iraniana Sesso: maschile Numero di identificazione nazionale: 1819457850	Afshin Khaji Fard è a capo dell'Organizzazione delle industrie dell'aviazione iraniane (IAIO), una società di proprietà statale inserita nell'elenco dell'UE che opera sotto l'autorità del ministero della Difesa e del supporto logistico alle forze armate (MODAFL), anch'esso inserito nell'elenco dell'UE. L'IAIO è responsabile della pianificazione e della gestione dell'industria dell'aviazione militare dell'Iran, compreso lo sviluppo di velivoli senza equipaggio (UAV).	31.5.2024

▼ **M3**

	Nome (traslitterazione in caratteri latini)	Nome	Informazioni identificative	Motivi dell'inserimento nell'elenco	Data di inserimento nell'elenco
			Entità associate: Organizzazione delle industrie dell'aviazione iraniane (IAIO); ministero della Difesa e del supporto logistico alle forze armate (MO-DAFL)	Nella sua veste di capo dell'IAIO, Fard ha promosso pubblicamente l'industria iraniana degli UAV e ha più volte dichiarato che l'IAIO partecipa attivamente all'innovazione degli UAV dell'Iran. Afshin Khaji Fard sostiene pertanto il programma iraniano di UAV e vi è coinvolto.	

▼ M1

B. Persone giuridiche, entità e organismi

	Nome (traslitterazione in caratteri latini)	Nome	Informazioni identificative	Motivi dell'inserimento nell'elenco	Data di inserimento nell'elenco
1.	Shakad Sanat Asmari alias Chekad Sanat Faraz Asia	شکاد صنعت آسماری / چکاد صنعت فراز آسیا (grafia farsi)	Indirizzo: Tehran Province - District 18, Tehran City, Central Sector, Tehran City, Tehran Station Quarter, Afshar Nou Alley, Fadaiyan Islam St., No. 841, 1st floor, postal code 1851617167 Tipo di entità: società a responsabilità limitata Luogo di registrazione: Teheran, Iran Data di registrazione: 2013 Sede principale: Iran Persone associate: Hadi Zahourian (amministratore delegato); Mohammad Shabab Khanian (viceamministratore delegato); Ehsan Rahat Varnosfadrani (direttore scientifico ed ex amministratore delegato)	Shakad Sanat Asmari (alias Chekad Sanat Faraz Asia) è una società iraniana che sviluppa e produce componenti per i velivoli senza equipaggio (UAV) Shahed. Sostiene pertanto il programma iraniano di UAV e vi è coinvolta.	11.12.2023
2.	Baharestan Kish Company	شرکت بهارستان کیش (grafia farsi)	Indirizzo 1: Unit 17, Fifth Floor, Yas Building, Number 116, Sheikh Fazlollah Highway, Teimuri Blvd, before Sharif University Metro Station, Teheran, Iran Indirizzo 2: Unit 18, Fifth Floor, Yas Building, Number 116, Sheikh Fazlollah Highway, Teimuri Blvd, before Sharif University Metro Station, Teheran, Iran	Baharestan Kish Company produce componenti per velivoli senza equipaggio (UAV) per il Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC). La società ha lavorato anche ai componenti per UAV Shahed, che sono stati esportati in Russia. Baharestan Kish Company ha supervisionato vari progetti nel settore della difesa, compresa la fabbricazione di UAV. Sostiene pertanto il programma iraniano di UAV e vi è coinvolta.	11.12.2023

▼ M1

	Nome (traslitterazione in caratteri latini)	Nome	Informazioni identificative	Motivi dell'inserimento nell'elenco	Data di inserimento nell'elenco
			<p>Indirizzo 3: Unit 19, Fifth Floor, Yas Building, Number 116, Sheikh Fazlollah Highway, Teimuri Blvd, before Sharif University Metro Station, Teheran 1459994450, Iran</p> <p>Indirizzo 4: No. 47, East 18th Street, Farhang Boulevard, Sâadat Abad, Teheran 1997857976, Iran</p> <p>Indirizzo 5: Unit 2, First Floor, EX35, Number 2, Exhibition Industrial Town, Kish Island 7941659854, Iran</p> <p>Luogo di registrazione: Iran</p> <p>Data di registrazione: 2002</p> <p>Persone associate: Rahmatollah Heidari (direttore generale e membro del consiglio di amministrazione)</p>		
3.	<p>Saad Sazeh Faraz Sharif alias</p> <p>Daria Fanavar Borhan Sharif; Sadid Sazeh Parvaz Sharif</p>	<p>سديد سازه پرواز شريف / داريا فن اور برهان شريف / شرکت سعد سازه فراز شريف</p> <p>(grafia farsi)</p>	<p>Indirizzo: Tehran Province - Tehran City - Central Sector - Tehran City - Shahrak Ansar Neighborhood - Tehran Karaj Highway - Chogan Street 9 - Plate 0 - Ground Floor</p> <p>Tipo di entità: società a responsabilità limitata</p> <p>Luogo di registrazione: Teheran, Iran</p> <p>Data di registrazione: 2017</p> <p>Numero di registrazione: 534295</p> <p>Sede principale: Iran</p> <p>Persone associate: Ehsan Imaninejad (amministratore delegato)</p>	<p>Saad Sazeh Faraz Sharif è una società iraniana che offre servizi di ingegneria aerospaziale e produce componenti per i velivoli senza equipaggio (UAV) Shahed.</p> <p>Sostiene pertanto il programma iraniano di UAV e vi è coinvolta.</p>	11.12.2023

▼ M1

	Nome (traslitterazione in caratteri latini)	Nome	Informazioni identificative	Motivi dell'inserimento nell'elenco	Data di inserimento nell'elenco
4.	Sarmad Electronic Sepahan Company alias Sarmad Electronics; Sarmad Electronic Sepahan; Sarmad Electronics Co.	سديد سازه پرواز شريف / داريا فن اور برهان شريف / شرکت سعد سازه فراز شريف (grafia farsi)	Indirizzo: Second Floor, No. 309, Alley 28, South Abou Naim Street, Jaber Ansari Street, Esfahan, Iran Luogo di registrazione: Iran Data di registrazione: 2014 Sede principale: Iran	Sarmad Electronic Sepahan Company è una società iraniana che produce i componenti specifici utilizzati nei velivoli senza equipaggio (UAV) iraniani. Tali UAV sono impiegati dalla Russia nella sua guerra di aggressione nei confronti dell'Ucraina. I servomotori e i flowmotors presenti nei velivoli UAV iraniani disassemblati trovati sul campo di battaglia ucraino hanno consentito di risalire direttamente a Sarmad Electronic Sepahan Company. La società stessa pubblicizza le sue attività in Iran sostenendo di essere attiva in grandi settori industriali sensibili del paese, tra cui quello della produzione di UAV. Sostiene pertanto il programma iraniano di UAV e vi è coinvolta.	11.12.2023
5.	Kimia Part Sivan Company (KIPAS) alias Kimiars Parts Sibon	شرکت کیمیا پارت سیوان (کپیس) (grafia farsi)	Indirizzo: 1st Street, 6th Side Street, No. 81, Jey Industrial Park, Isfahan 8376100000, Iran Luogo di registrazione: Iran Numero di registrazione: 10320661315 o 414950 o 47779	Kimia Part Sivan Company (KIPAS) è una società con sede in Iran che ha collaborato con le Forze Quds del Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche (<i>Islamic Revolutionary Guard Corps Quds Force</i> – IRGC-QF) per migliorare il programma di velivoli senza equipaggio (UAV). I funzionari di KIPAS hanno effettuato prove di volo con UAV per le IRGC-QF e hanno fornito assistenza tecnica ai velivoli UAV delle IRGC-QF trasferiti in Iraq per essere utilizzati nelle operazioni delle IRGC-QF. KIPAS ha inoltre acquistato preziosi componenti per UAV per un uso successivo da parte dell'IRGC. Sostiene pertanto il programma iraniano di UAV e vi è coinvolta.	11.12.2023

▼ M1▼ M3

	Nome (traslitterazione in caratteri latini)	Nome	Informazioni identificative	Motivi dell'inserimento nell'elenco	Data di inserimento nell'elenco
6.	Khatam al-Anbiya Central Headquarters (KCHG) alias Khatam al-Anbiye Central Headquarters; KACHQ	قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا (ص) (grafia farsi)	Tipo di entità: ente governativo Entità associate: Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC) Persone associate: Gholam Ali RASHID (comandante del KCHG)	<p>Il quartier generale centrale Khatam al-Anbiya (<i>Khatam al-Anbiya Central Headquarters</i> — KCHG) è l'entità centrale nella catena di comando delle forze armate dell'Iran. Prende decisioni militari operative ed effettua il coordinamento tra l'esercito regolare dell'Iran (Artesh) e il Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC), i quali acquistano e utilizzano velivoli senza equipaggio (UAV).</p> <p>La missione del KCHG consiste nel sovrintendere alle operazioni offensive e difensive, anche attraverso i suoi quartieri generali regionali e tematici come quelli nel Golfo Persico o nel Golfo di Oman, che rispondono al quartier generale principale. È inoltre responsabile della pianificazione e del coordinamento delle operazioni militari congiunte, compresi gli addestramenti.</p> <p>Il KCHG è guidato da Gholam Ali Rashid, comandante dell'IRGC inserito nell'elenco UE, che sovrintende al dispiegamento di UAV e ha supervisionato la prontezza al campo di battaglia degli UAV negli addestramenti e nelle esercitazioni.</p> <p>Il quartier generale Khatam al-Anbiya, che precede l'IRGC e Artesh nella catena di comando e supervisiona in tal modo tutte le forze armate iraniane, l'intelligence e il quartier generale delle costruzioni Khatam al-Anbiya (<i>Khatam al-Anbiya Construction Headquarters</i>), inserita nell'elenco dell'UE, è al centro delle forze militari iraniane e, pertanto, è coinvolto nel trasferimento di UAV alla Russia a sostegno della sua guerra di aggressione nei confronti dell'Ucraina e a gruppi ed entità armati che minano la pace e la sicurezza nella regione del Medio Oriente e del Mar Rosso. Inoltre, il KCHG è coinvolto nel programma iraniano di UAV.</p>	31.5.2024

▼ M3

	Nome (traslitterazione in caratteri latini)	Nome	Informazioni identificative	Motivi dell'inserimento nell'elenco	Data di inserimento nell'elenco
7.	Kavan Electronics Behrad LLC alias Kavan Electronics; Kavan Electronic co. LTD; Kavan Electronic Company; Kavan Electronic Sadr Aria Engineering Limited Liability Company	شرکت بامسئولیت محدود کوان الکترونیک بهراد (grafia farsi)	Indirizzo: No. 63, Unit 4, Shahrara, Patrice Lumumba St., Abshori Sharghi St., Tehran 144593491, Iran Tipo di entità: società a responsabilità limitata Luogo di registrazione: Iran Data di registrazione: 13.7.2016 Numero di registrazione: 495080 (Iran) Numero di identificazione nazionale: 14005997725 (Iran) Sede principale: Iran Entità associate: Research and Self-Sufficiency Jihad Organization del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC SSJO) Persone associate: Hossein Hatefi ARDAKANI (presidente del consiglio di amministrazione); Mehdi Dehghani MOHAMMADABADI (amministratore delegato)	Kavan Electronics Behrad LLC è una società con sede in Iran che acquista e vende servomotori e altri componenti utili alla fabbricazione di velivoli senza equipaggio (UAV) alla Research and Self-Sufficiency Jihad Organization del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC SSJO), inserita nell'elenco dell'UE. Il presidente del consiglio di amministrazione della società è Hossein Hatefi Ardakani, inserito nell'elenco dell'UE, il quale supervisiona una rete transnazionale di appalti che si estende al Medio Oriente e all'Asia orientale e che interessa la produzione di UAV, sotto la supervisione dell'IRGC SSJO. Kavan Electronics Behrad LLC è pertanto coinvolta nel programma iraniano di UAV. È inoltre coinvolta nel trasferimento di UAV iraniani alla Russia a sostegno della sua guerra di aggressione nei confronti dell'Ucraina.	31.5.2024
8.	Islamic Revolutionary Guard Corps Navy (IRGCN) alias	نیروی دریایی پاسداران انقلاب اسلامی (grafia farsi)	Tipo di entità: ente governativo Luogo di registrazione: Bandar Abbas, Iran Data di registrazione: 1981	La marina del Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche (<i>Islamic Revolutionary Guard Corps Navy — IRGCN</i>) fa parte dell'IRGC e include una divisione per i velivoli senza equipaggio (UAV) e una per i missili. La marina dell'IRGC è dotata di UAV e missili iraniani e ricorre a metodi di guerra asimmetrica.	31.5.2024

▼ M3

	Nome (traslitterazione in caratteri latini)	Nome	Informazioni identificative	Motivi dell'inserimento nell'elenco	Data di inserimento nell'elenco
	Nirooy-e Daryaei-e Sepah; NEDSA		Sede principale: Iran Entità associate: Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC)	<p>La marina dell'IRGC dispone di un'Accademia navale presso cui offre addestramento sul lancio di missili antinave e sul funzionamento degli UAV. Le milizie e i mandatarî sostenuti dall'Iran sono addestrati presso l'Accademia navale.</p> <p>La marina dell'IRGC concorre a facilitare il trasporto di armi iraniane, compresi UAV e missili iraniani, che sono utilizzati da gruppi armati come gli Houthi e Hezbollah per minare la pace e la sicurezza nella regione del Medio Oriente e del Mar Rosso.</p> <p>Pertanto, la marina dell'IRGC è coinvolta nei programmi missilistico e di UAV iraniani e nel trasferimento di missili iraniani a gruppi ed entità armati che minano la pace e la sicurezza nella regione del Medio Oriente e del Mar Rosso.</p>	